

N. 00050/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03129/2013 REG.RIC.

N. 03130/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2013, proposto da:

Andrea Branduardi, rappresentato e difeso dagli avv. Generoso Bloise, Cino Benelli, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso Gioacchino Massimiliano Tavella in Milano, corso XXII Marzo, 5; Bar Baff S.n.c. di Antonio e Andrea Branduardi, rappresentato e difeso dagli avv. Cino Benelli, Generoso Bloise, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso Gioacchino Massimiliano Tavella in Milano, corso XXII Marzo, 5;

contro

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso Olga Fischetti in Milano, corso XXII Marzo N. 28; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco;

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2013, proposto da:

Antonio Branduardi, rappresentato e difeso dagli avv. Generoso Bloise, Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso Gioacchino Massimiliano Tavella in Milano, corso XXII Marzo, 5; Brand S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Cino Benelli, Generoso Bloise, Alessandro Domenicali, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso Gioacchino Massimiliano Tavella in Milano, corso XXII Marzo, 5;

contro

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso Olga Fischetti in Milano, corso XXII Marzo N. 28; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco;

nei confronti di

Ministero dell'Interno - Questura di Lecco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 3129 del 2013:

a) ordinanza 5 novembre 2013 (n. 302) a firma del Sindaco del Comune di Lecco, con la quale si dispone che «per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del

R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.u.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato» ;

b) deliberazione C.C. n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto «Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale», pubblicata sull'Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;

c) ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorchè incognito, ivi compresa, per quanta occorrer possa, la comunicazione 5 giugno 2013 (prot. n. 29457) del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Lecco, in quanto richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti sub a) e b)..

quanto al ricorso n. 3130 del 2013:

a) ordinanza 5 novembre 2013 (n. 302) a firma del Sindaco del Comune di Lecco, con la quale si dispone che «per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P. S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato»;

b) deliberazione c.c. n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto «Atto di indirizzo per la discipline degli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale», pubblicata sull'Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;

c) ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorchè incognito, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione 5 giugno 2013 (prot. n. 29457) del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Lecco , in quanto richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti sub a) e b)..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco e di Comune di Lecco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre la riunione del procedimento n. 3130/2013 al presente giudizio, stante la connessione soggettiva e oggettiva;

Ritenuto non sussistente il *fumus boni iuris*, in quanto l'amministrazione ha il potere di disciplinare l'orario degli esercizi commerciali anche in relazione alle sale da gioco, per tutelare la salute pubblica dei cittadini, ai sensi dell'art. 50, co. 7, d.lgs. 267/2000;

Ritenuto che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/2011, ha precisato che le norme che stabiliscono e

contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza", che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale;

Ritenuto che la disciplina in tema di sale da gioco non ha, quindi, nulla a che vedere con l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

Ritenuto, pertanto, doversi rigettare la domanda cautelare, in quanto il provvedimento è ragionevole e correttamente motivato;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)